



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

DECRETO RETTORALE N. 1049

Modifica alle “Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto rettorale n. 1971 del 26 gennaio 2005, recante: <<Modifica alle “Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico, nella seduta del 9 giugno 2014;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 17 giugno 2014,

DECRETA

Articolo unico

Le “Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche” assumono la nuova formulazione di cui all’**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 17 giugno 2014

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti

Per copia conforme all’originale.
Milano, 25 giugno 2014



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Romolo De Angelis)

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI GRUPPI O ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 1

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, allo scopo di favorire e valorizzare forme di aggregazione e partecipazione alla vita dell'Ateneo e alla formazione universitaria, riconosce gruppi e associazioni studentesche, ai fini e per gli effetti degli artt. 53 dello statuto, 173 e 174 del regolamento generale di Ateneo, secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni.
2. I gruppi e le associazioni studentesche riconosciuti sono tenuti ad operare - in conformità allo spirito e alle finalità dell'Università Cattolica, nonché secondo le previsioni del Codice etico - con senso di responsabilità, nel rispetto della serenità e della quiete dei luoghi ove si svolge l'attività universitaria, nell'interesse e a garanzia della reputazione dell'Ateneo.

Art. 2

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, primo comma, del regolamento generale di Ateneo, sono riconosciuti di diritto, per tutto il relativo periodo, i gruppi e le associazioni studentesche che abbiano almeno un rappresentante nei Consigli di facoltà, nella Consulta di Ateneo e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario.
2. In tutti gli altri casi, il riconoscimento di un gruppo o associazione studentesca è disposto a richiesta, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 3, con decreto del Rettore e ha effetto per un anno accademico nella sede in cui è stata presentata la richiesta.
3. La richiesta è presentata al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il riconoscimento da parte di uno o più promotori o rappresentanti.
4. La richiesta deve essere corredata da:
 - a. lo statuto che determini gli scopi e l'organizzazione del gruppo o dell'associazione; qualora il gruppo o l'associazione studentesca sia costituito e legittimato, da soggetti diversi dall'Università Cattolica, ad operare esternamente all'Ateneo, è necessario allegare copia del relativo atto costitutivo;
 - b. almeno 200 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per i gruppi o le associazioni della Sede di Milano, ovvero almeno 40 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per i gruppi e le associazioni di tutte le altre sedi;
 - c. indicazione del rappresentante responsabile.
5. Nello stesso anno accademico ogni studente può sottoscrivere richieste per un solo gruppo o associazione. Nel caso in cui uno studente sottoscriva una pluralità



richieste intese a ottenere il riconoscimento di gruppi o associazioni per uno stesso anno accademico, resta valida esclusivamente la sottoscrizione apposta per prima.

6. I gruppi o le associazioni riconosciuti ai sensi del secondo comma, possono ottenere il rinnovo del riconoscimento, per il biennio accademico successivo al riconoscimento, sulla base di richiesta presentata al Rettore tramite la Direzione di sede competente, da parte dei loro promotori o rappresentanti, accompagnata da una relazione sull'attività svolta nel primo anno di riconoscimento e senza il corredo della documentazione di cui al quarto comma. Il riconoscimento sarà subordinato ad una valutazione dell'attività svolta.
7. Qualora i gruppi o le associazioni riconosciuti volessero rinnovare il riconoscimento per ulteriori bienni, dovranno presentare, con le modalità di cui al precedente comma, richiesta scritta, accompagnata da:
 - almeno 200 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per la sede di Milano, ovvero 40 firme per i gruppi e le associazioni di tutte le altre sedi;
 - una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente.Il riconoscimento sarà subordinato ad una valutazione dell'attività svolta.
8. Eventuali proposte di modifica allo statuto vanno presentate al Rettore tramite la Direzione di sede competente, che ne verifica la conformità allo spirito e alle finalità dell'Università Cattolica, di cui all'art. 1 dello Statuto, nonché alle previsioni del Codice etico. Dovranno altresì essere comunicate al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, eventuali modifiche all'atto costitutivo dell'associazione costituita esternamente all'Università Cattolica.
9. Per tutto il periodo per il quale è concesso il riconoscimento il gruppo o l'associazione è tenuto a comunicare al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, l'eventuale variazione del rappresentate responsabile.
10. Il riconoscimento disposto può essere anticipatamente revocato con decreto del Rettore ove vengano meno le condizioni di cui al successivo art. 3, o per inadempienze alle presenti disposizioni.
11. Presso il Rettorato è tenuto il registro dei gruppi e delle associazioni riconosciuti.

Art. 3

1. Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche le cui finalità non siano in conformità con lo spirito e i fini dell'Università Cattolica nonché con le previsioni del Codice etico.
2. Non è altresì consentito il riconoscimento di gruppi e associazioni studentesche che utilizzino o richiamino denominazioni e simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di partiti, forze e movimenti politici.
3. Non è altresì consentito il riconoscimento di gruppi o di associazioni che non siano esclusivamente costituiti da studenti dell'Università Cattolica.



Art. 4

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti devono svolgere iniziative e attività i cui contenuti e modalità siano conformi allo spirito e ai fini dell'Università Cattolica.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i gruppi e le associazioni riconosciuti possono:
 - a. usufruire di aule, sale, locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, previa autorizzazione della Direzione di sede competente.
 - b. affiggere manifesti, locandine, materiale attinente a temi di interesse universitario e culturale in spazi idonei indicati dagli uffici amministrativi dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - c. partecipare all'utilizzo dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative, secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 173, terzo comma, del regolamento generale di Ateneo, i gruppi e le associazioni riconosciuti hanno la preferenza nell'utilizzo di impianti, di attrezzature e di spazi per la realizzazione delle loro attività e iniziative.
2. La richiesta per la concessione di aule o sale per riunioni deve essere presentata, per iscritto, alla Direzione di sede competente, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4.
3. La concessione di aule o sale per riunioni è disposta compatibilmente con le disponibilità logistiche ed esigenze organizzative dell'Università Cattolica, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 4.
4. La concessione di aule o sale per riunioni è autorizzata dalla Direzione di sede competente alle seguenti condizioni:
 - a. che la riunione sia riservata a studenti dell'Università Cattolica;
 - b. che gli argomenti trattati riguardino iniziative culturali o temi di interesse universitario;
 - c. che siano presentati i nominativi dei relatori, le relative qualifiche e l'ordine degli interventi; l'intervento di persone esterne all'Università Cattolica, vagliato dal Rettore, deve essere affiancato da quello di un docente di prima o di seconda fascia dell'Ateneo.Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Rettore.
5. La concessione di aule potrà essere negata in periodo di campagna elettorale o referendaria quando fra i relatori siano indicate personalità politiche, candidati alle elezioni ovvero soggetti riconducibili ad attività politica o elettorale.
6. Durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Direzione di sede competente potrà destinare spazi e/o locali alla propaganda elettorale.



Art. 6

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti di diritto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del regolamento generale di Ateneo, hanno la preferenza nella concessione dei locali di cui all'art. 174, secondo comma, del citato regolamento. Tale preferenza è determinata sulla base del numero di seggi ottenuti nei Consigli di facoltà, nella Consulta di Ateneo e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario.
2. Le richieste per la concessione dei locali di cui al precedente comma saranno valutate dalla Direzione di sede competente e, sulla base di quanto la struttura universitaria è in grado di offrire, accolte dalla Direzione medesima.
3. I locali dati in concessione potranno essere utilizzati dai gruppi o dalle associazioni studentesche per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università Cattolica e non potranno essere utilizzati per attività partitica. Agli stessi potranno accedere solo studenti regolarmente iscritti all'Università Cattolica.
4. La violazione delle norme di cui al comma precedente, fatte salve eventuali altre responsabilità, comporta la revoca della concessione.
5. La concessione dei locali ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile.

Art. 7

1. I manifesti, le locandine e ogni altro materiale affisso o distribuito non possono avere natura partitica e devono comunque contenere l'espressa indicazione del gruppo o dell'associazione riconosciuto che li affigge o li distribuisce.

Art. 8

1. Nei periodi di campagna elettorale o referendaria non sono consentite iniziative connesse alle votazioni.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma precedente non è consentita l'affissione di manifesti e locandine di carattere inerente alla votazione.

Art. 9

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti possono partecipare all'assegnazione dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative stanziati dall'Università Cattolica.
2. I criteri e le modalità di accesso ai fondi e di utilizzo degli stessi sono determinati ai sensi dell'art. 175 del regolamento generale di Ateneo.



STATUTO

(Denominazione del gruppo o associazione studentesca che intende operare come gruppo organizzato all'interno dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del regolamento generale di Ateneo)

Art. 1

(COSTITUZIONE)

È costituito presso la sede di dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il gruppo o associazione studentesca denominato/a⁽¹⁾ “.....”.

Art. 2

(FINALITÀ)

Scopo⁽²⁾ del/della *(denominazione del gruppo o associazione studentesca)* è di:
.....

Art. 3

(ATTIVITÀ)

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 2, il/la *(denominazione del gruppo o associazione studentesca)* si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Art. 4

(ORGANI)

Gli organi del/della *(denominazione del gruppo o associazione studentesca)* sono:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Li, _____

- (1) Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche che utilizzino o richi amino denominazioni e simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di partiti, forze e movimenti politici. Non è altresì consentito il riconoscimento di gruppi o di associazioni che non siano esclusivamente costituiti da studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
- (2) Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche le cui finalità non siano in conformità con lo spirito e i fini dell'Università Cattolica nonché con le previsioni del Codice etico:
- Si riporta l'art. 1 dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore:
CARATTERE E FINALITÀ
 1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con Regio Decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L'Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.
 2. L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L'Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
 3. L'Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura.
 4. L'Università Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia che le è riconosciuta dalla Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente.
 - Il codice etico è consultabile sul sito internet dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, al seguente link: <http://www.unicatt.it/la-cattolica-codice-etico>.

NOTA BENE

- a) Eventuali proposte di modifica al presente statuto vanno presentate al Rettore tramite la Direzione di sede competente, che ne verifica la conformità allo spirito e alle finalità dell'Università Cattolica, di cui all'art. 1 dello statuto, nonché alle previsioni del Codice Etico (art. 2, comma 8, delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche).
- b) Per tutto il periodo per il quale è concesso il riconoscimento il gruppo o l'associazione è tenuto a comunicare al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, l'eventuale variazione del rappresentate responsabile (art. 2, comma 9, delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche).
- c) Qualora il gruppo o l'associazione studentesca sia costituito e legittimato, da soggetti diversi dall'Università Cattolica, ad operare esternamente all'Ateneo, è necessario allegare copia del relativo atto costitutivo (art. 2, comma 4, lettera a., delle Disposizioni per il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche) e i nominativi delle cariche sociali, sia interne all'Ateneo sia esterne, con l'indicazione della relativa scadenza. Copia dell'atto costitutivo dovrà essere consegnata alla competente Direzione di sede anche qualora la costituzione esterna intervenga in un momento successivo al riconoscimento interno all'Università Cattolica. Dovranno altresì essere comunicate al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, eventuali modifiche all'atto costitutivo.